

STATUTO

Art. 1 Costituzione

È costituita una fondazione denominata

"FONDAZIONE MONTI LATTARI - ONLUS"

con sede in Castellammare di Stabia (NA) Via Ippocastani Località Quisisana Palazzo Reale.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della "FONDAZIONE MONTI LATTARI - ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. - 2 Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed Uffici Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 -Scopi

- La Fondazione che ha come scopo:
 - perseguire la tutela delle valenze naturalistiche,

paesaggistiche, ambientali e della biodiversità dei territori facente parte dell'Ente Parco dei Monti Lattari, anche al fine di promuovere il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, con attività volte a favorire un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.

- sostenere e promuovere ogni azione volta a coniugare lo sviluppo con l'ecosostenibilità.

- promuovere la mobilità sostenibile incentivando l'utilizzo di trasporti alternativi ai veicoli privati al fine di diminuire la congestione stradale e l'inquinamento acustico ed atmosferico;

- promuovere attività dirette e indirette con finalità di "salvaguardia". e di valorizzazione del territorio, attraverso progetti finanziati a livello nazionale e comunitario.

- promuovere la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici delle aree terrestri e costiere a tutela forestale dai rischi di tagli abusivi e dagli incendi e la rivitalizzazione del patrimonio boschivo.

- promuovere attività educative, di formazione professionalizzante, alta formazione, e aggiornamento e di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche multidisciplinare con particolare riferimento al linguaggio digitale, finalizzate alla corretta conoscenza e alla gestione consapevole del patrimonio territoriale, lo sviluppo e l'affermazione di attività turistiche didattiche, culturali, artistiche e ricreative;

- sostenere incentivare e promuovere l'agricoltura

biologica, delle produzioni tipiche e dei prodotti certificati e a marchio della dieta mediterranea, della salute alimentare;

- promuove la valorizzazione della risorsa umana territoriale attraverso l'utilizzo di stage formativi e tirocini, di intesa con le Università, gli Istituti e gli Enti superiori di formazione, tesi alla crescita ed all'accompagnamento formativo nel campo dell'ambiente, del paesaggio, della cultura e dello sviluppo turistico ecosostenibile;

- attività di studio volte alla individuazione di forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive della Fondazione;

· promuovere ogni attività volta a favorire l'inclusione sulle tematiche legate alla disabilità e alle difficoltà di gruppi vulnerabili al fine di facilitare l'accessibilità e la conoscenza del territorio Regionale, Nazionale e Comunitario;

- attività di sensibilizzazione ed educazione delle nuove generazioni al tema dell'identità e la parità di genere, sull'orientamento sessuale per prevenire qualsiasi forma di violenza, verbale, fisica, psicologica;

- favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso percorsi individualizzati condivisi con gli Enti preposti, i servizi sociali e le strutture legate al mondo del lavoro.

Art. 4- Attività strumentali, accessorie e connesse per il

raggiungimento dei suoi scopi.

La Fondazione potrà tra l'altro:

.a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni e/o siti di interesse artistico storico, paesaggistico o ambientale. di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti; potrà inoltre accettare donazioni liberali e qualsiasi forma di contribuzione non vincolante e di sponsorship prevista dalle norme vigenti;

- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici, consulenze, percorsi formativi, piani di settore territoriali e gestionali, nonché per collaborazioni creative, scientifiche e organizzative nell'ambito di manifestazioni, eventi, rassegne finalizzate agli scopi statutari;

- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente

o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o contigui a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e figurare fra gli enti promotori degli stessi in regime di partnership;

- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

- f) erogare premi, borse di studio, servizi di sostegno a favore di segmenti e soggetti fragili, ed effettuare atti di liberalità a favore di enti di ricerca e promozione sociale e culturale in linea con i propri obiettivi purché finalizzati alla visibilità e al rafforzamento dei propri interventi operativi sul territorio;

- g) svolgere attività di formazione, attraverso workshop, convegni, congressi, giornate di studio, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione; le attività in oggetto potranno essere organizzate autonomamente oppure in partnership con Atenei, enti di formazione, centri di ricerca italiani e internazionali, purché in possesso di requisiti e autorizzazioni alla certificazione secondo le norme di legge, sia con rilascio di CFU che con rilascio di attestazioni semplici; le attività di

formazione saranno erogate sia in modalità FAD che in presenza e potranno essere diffuse sia open source che riservate a gruppi specifici di iscritti e organizzate con contributi di enti pubblici e privati o degli stessi fruitori per la copertura delle spese;

- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e merchandising, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web tramite piattaforme digitali, networks regionali , nazionali e internazionali e canali televisivi tematici;

- i) diffondere all'interno del proprio entourage e dei propri soci e partners, nonché all'esterno presso sponsor, fruitori di servizi e simpatizzanti, pubblicazioni periodiche, newsletters e comunicazioni tramite social media, atte a informare circa le attività in itinere e gli obiettivi conseguiti;

- l) per realizzare gli obiettivi generali e per meglio intervenire a sostegno di persone, gruppi, associazioni ed enti svantaggiati, la Fondazione potrà organizzare circuiti di crowdfunding e fundrising tramite piattaforme e sistemi digitali all'uopo destinati; nonché per la realizzazione dei fini istituzionali globali;

m)svolgere ogni attività connessa, derivante e/o necessaria dall'affidamento da parte degli Enti Gestori dei Siti della Rete

Natura 2000 della Campania (Zone Speciali di Conservazione-ZSC, Zone di Protezione Speciali-ZPS, Siti d'importanza Comunitaria -SIC) ,

-n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 5 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 - Patrimonio.

- Il patrimonio della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, o da altri partecipanti;

- da beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti

Pubblici.

Art. 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà

essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve

durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore, Partecipanti, e Sostenitori.

Art. 10 - Fondatore Promotore

È Fondatore Promotore l'ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Art. 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con l'attribuzione di

beni materiali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e/o fino a quando il bene materiale viene concesso a qualsiasi titolo in dotazione alla fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto

Art. - 12 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, a seguito delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione, attraverso un contributo di attività professionali di particolare rilievo.

Il Sostenitore ha una natura temporanea limitata allo svolgimento dell'attività per cui si è impegnato salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art.- 13 - Partecipanti e sostenitori Esteri

Possono essere nominati Partecipanti o sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Art. 14 - Prerogative dei Partecipanti e dei sostenitori alla
Fondazione

I Partecipanti e i sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. -15 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti e con la maggioranza semplice l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono indicati i seguenti inadempimenti:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni

momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 16 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente;
- l'Assemblea;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di quindici.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) fino a 8 (otto) membri nominati dal Fondatore Promotore;
- b) Gli altri membri vengono scelti dal Consiglio di Amministrazione - con delibera a maggioranza assoluta - tra i Partecipanti in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante.

I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro

insediamento scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

ART. 17.1 - Consiglio di Amministrazione- Attività

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- a) - deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- b) - deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- c) - determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli artt 11 e 12 possono divenire Partecipanti e Sostenitori e procedere alla relativa nomina;
- d) - individuare le aree di attività della Fondazione;
- e) - deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;

- f) - nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- g) - eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- h) - nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- i) - deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
- l) - conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- m) - deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- n) - svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto. Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, saranno considerate valide solo se approvate anche della maggioranza dei membri di nomina del Fondatore Promotore. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni

Art. 19- Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri del Consiglio

di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 20 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dal Fondatore, dai Partecipanti e dai Sostenitori.

L'assemblea contribuisce attivamente alla vita della fondazione svolgendo un'attività consultiva e di impulso.

L'assemblea viene presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'assemblea viene convocata dal Presidente in tutte le circostanze che si riterranno necessarie o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione può chiedere all'assemblea di deliberare su particolari questioni inerenti alla vita ed alla

gestione societaria, come lo scioglimento della fondazione, devoluzione del suo patrimonio e la modifica dello statuto. Può chiedere, inoltre, all'assemblea di deliberare su tutti i progetti posti in essere dalla Fondazione al fine del raggiungimento degli scopi previsti nello Statuto.

L'assemblea può sottoporre al Consiglio di Amministrazione questioni relative alla vita della Fondazione ed all'attività della stessa e presentare progetti al fine del raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente il promotore fondatore.

Le delibere dell'assemblea non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Comitato Tecnico-Scientifico

Il comitato tecnico scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Art. 23 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Fondatore Promotore tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore resta in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.

Art. 24 - Durata ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Si estingue se lo scopo della stessa diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio è devoluto a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o connesse con quelle della Fondazione.

In caso di estinzione, i beni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 eventualmente conferiti al patrimonio della Fondazione da soggetti pubblici ritornano nella piena disponibilità di questi ultimi.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, la Fondazione nomina uno o più liquidatori che possono anche essere scelti tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente.

Art. 25 - Controversie

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 (sessanta) giorni dalla designazione del primo arbitro.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 (novanta) giorni dall'insediamento.

Art. 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Fondatore Promotore e dell'organismo di controllo.

La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più

efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 27 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 28 Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.